

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 14 gennaio 2004

## Circolare informativa n° 3/2004

A tutte le Aziende assistite  
Loro sedi

### **Le più rilevanti novità introdotte con leggi e decreti.**

Con la presente circolare, così come è ormai prassi consolidata, desideriamo informare e aggiornare la clientela tutta in ordine alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale.

Riportiamo di seguito una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, invitandoVi, come sempre, a contattarci per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

#### ***Con decreto ridotti i tempi per i rimborsi con il conto fiscale.***

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto n. 309 del 10 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, modifica il regolamento adottato con decreto n. 567/1993 in tema di conto fiscale.

Tali modifiche prevedono che i rimborsi tributari disposti dall'ufficio finanziario, verso soggetti intestatari di conto fiscale, siano erogati dal concessionario entro 20 giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento.

#### ***I chiarimenti dell'INPS sulle certificazioni di malattia.***

Con messaggio n. 968 del 7 novembre 2003, l'INPS chiarisce che in presenza di certificazioni rilasciate dalle strutture ospedaliere in cui siano formulate prognosi successive al ricovero o alla prestazione di pronto soccorso, la copertura dei relativi periodi, agli effetti erogativi dell'indennità di malattia, è riconoscibile soltanto quando il giudizio prognostico suddetto faccia riferimento esplicito ad uno stato di incapacità lavorativa e non alla mera prognosi clinica salvo complicazioni. Quindi, non è sufficiente che il lavoratore abbia necessità di alcuni giorni per conseguire la guarigione clinica (si pensi, per esempio, ad una banale escoriazione; ad una crisi ipertensiva transitoria; ad una colica addominale non complicata; eccetera), ma il suo stato di salute deve essere tale da comprometterne la sua capacità di lavoro: quindi, la prognosi da ritenere utile è quella clinica "medico-legalmente" orientata a valorizzare questi precipi aspetti previdenziali.

#### ***Repressione dell'abusivismo nella professione di consulente del lavoro.***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare del 13 novembre 2003 n. 1665, fornisce ai propri ispettori le istruzioni per un corretto svolgimento dell'attività ispettiva per contrastare e reprimere l'abusivismo nell'esercizio della professione di consulente del lavoro.

A tal fine, il Ministero riepiloga nella lettera tutte le tipologie di illeciti verificabili e ricorda agli ispettori che per ogni ispezione in azienda bisogna anche verificare il possesso dell'abilitazione alla professione del consulente del lavoro che segue esternamente l'azienda stessa.

### ***L'Agenzia individua gli uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente.***

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 ottobre 2003, individua gli uffici competenti a stabilire il domicilio fiscale del contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale.

I provvedimenti sono adottati:

- dalle direzioni regionali per le variazioni del domicilio fiscale all'interno della regione;
- dal direttore centrale dell'accertamento per le variazioni tra regioni diverse.

### ***Detrazioni d'imposta per i titolari di prestazioni temporanee.***

Con messaggio n. 597 del 26 novembre 2003, l'INPS comunica di avere predisposto un nuovo modello, allegato allo stesso messaggio, di richiesta delle detrazioni d'imposta per i titolari di prestazioni temporanee. Il modello prevede la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico distintamente per il coniuge, per il primo figlio in assenza del coniuge, per i figli di età inferiore ai tre anni, per i figli di età pari o superiore a tre anni, per i figli portatori di handicap e le altre persone fiscalmente a carico. Inoltre, viene data agli interessati la possibilità di chiedere che non sia applicata la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, prevista dalla nuova disciplina dell'IRPEF. Al riguardo, l'Istituto chiarisce che si è ritenuto opportuno inserire la scelta di applicazione della deduzione, deduzione che in genere il sostituto d'imposta deve operare senza specifica richiesta, perché i beneficiari delle prestazioni temporanee sono frequentemente titolari di altri redditi di lavoro o di pensione, e ciò potrebbe comportare l'attribuzione di deduzioni da parte di più sostituti d'imposta e quindi una deduzione complessiva per un importo superiore a quello spettante, con conseguente gravoso prelievo in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.

### ***L'INAIL fornisce istruzioni per l'autoliquidazione dei regolarizzati.***

L'INAIL, con nota datata 14 novembre 2003, rende noto che è stata inviata, ai datori di lavoro che hanno regolarizzato dei lavoratori extracomunitari, una lettera personalizzata corredata di uno specifico modulo da utilizzare per la denuncia delle retribuzioni corrisposte nel 2003 ai lavoratori subordinati regolarizzati.

L'Istituto sottolinea che, in attesa del rilascio dell'apposita procedura, i relativi premi devono essere oggetto di separata regolazione rispetto all'autoliquidazione 2003/2004.

### ***Valida l'autocertificazione per la formazione dei Dottori Commercialisti.***

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con circolare del 24 novembre 2003 n. 16, comunica alle proprie sedi, di aver deliberato nella seduta del 29 ottobre 2003:

- l'autocertificazione come strumento idoneo per dichiarare l'attività formativa svolta e l'acquisizione dei relativi crediti formativi;
- l'approvazione del modello di autocertificazione, allegato alla circolare stessa.

Inoltre, la delibera consente ai dottori commercialisti che nell'anno 2003 non abbiano raggiunto il numero minimo di 20 crediti formativi, di completare l'acquisizione del numero minimo dei crediti relativi all'anno suddetto, nell'anno 2004 in aggiunta ai crediti formativi di tale anno.

### ***Su appuntamento la consulenza dell'Agenzia.***

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 55/E del 2 dicembre 2003, rende noto di aver esteso il servizio di prenotazione degli appuntamenti per la consulenza a tutti gli uffici locali, comprese le sezioni separate.

L'iniziativa ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti potenziando e diversificando i canali di assistenza e favorendo in tal modo l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari.

Gli appuntamenti, sia per i contribuenti che per i professionisti, sono prenotabili tramite telefono (al numero 199.126.003) o via web attraverso il sito dell'Agenzia.

### ***L'INPS disciplina le regolarizzazioni degli extracomunitari ante giugno 2002.***

L'INPS, con circolare n. 182 del primo dicembre 2003, detta le disposizioni attuative per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari del settore dell'agricoltura con riguardo all'obbligo contributivo per i lavoratori occupati in modo irregolare prima del 10 giugno 2002 e per quei datori di lavoro che hanno versato entro il giorno 11 novembre 2002 il contributo di 700,00 euro.

I datori di lavoro interessati devono versare, previa domanda, all'INPS, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche secondo le disposizioni all'epoca vigenti. Il pagamento dei contributi può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente entro il 16 di ciascun mese.

### ***Modificato il saggio di interesse legale.***

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto datato primo dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003 n. 286, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2004.

### ***Il Ministero fornisce chiarimenti sulle norme sulla sicurezza.***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 39 del dicembre 2003, fornisce chiarimenti in merito al decreto legislativo n. 195/2003, concernente l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Il Ministero chiarisce, fra le altre cose, che:

- l'elenco dei titoli accademici è tassativo e non estensibile;
- il possesso di titoli accademici non esonera dalla frequenza dei corsi di aggiornamento quinquennale;
- i soggetti pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, possono continuare il loro lavoro di addetti alla sicurezza se dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni;
- i corsi diverranno obbligatori dal momento in cui saranno attivati.

### ***Non applicabile il limite al bonus assunzioni.***

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 218/E del 5 dicembre 2003, rende noto di ritenere che il credito d'imposta sulle assunzioni, previsto con legge finanziaria per l'anno 2001, sia stato oggetto di apposita copertura finanziaria che rende, quindi, inoperante la riconduzione di detti crediti nel limite annuale di 516.456,90 euro.

Di conseguenza, tale credito non concorre con gli altri eventuali crediti all'ammontare del limite massimo compensabile nell'anno solare.

L'Agenzia ricorda però che è necessario distinguere a seconda che il credito in parola sia maturato prima o dopo il 30 giugno 2002, infatti:

- i soggetti che dispongono ancora del credito maturato tra il 1 gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002 possono continuare ad avvalersene integralmente, portandolo in compensazione con i pagamenti da effettuare tramite il modello F24
- i soggetti che dispongono del credito maturato successivamente al 30 giugno 2002 devono rispettare il limite previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 209/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 265/2002.

***Assegno per il secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali.***

Con circolare n. 188 del 10 dicembre 2003, l'INPS spiega le regole, previste dalla norma indicata in oggetto, in merito all'erogazione per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie, di un assegno pari ad euro 1000,00.

In particolare, viene sottolineato che l'assegno, a carico dello Stato, è concesso dai Comuni entro 10 giorni dall'iscrizione del bambino all'anagrafe ed erogato dall'INPS entro 30 giorni dalla ricezione dei dati forniti dai Comuni.

***Sottoscritta la convenzione INPS-INAIL per il rilascio del DURC.***

Con messaggio n. 158 datato 11 dicembre 2003, l'INPS comunica che in adempimento a quanto previsto dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 266/2002, il giorno 3 dicembre ultimo scorso i Commissari Straordinari di INPS ed INAIL hanno sottoscritto la convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Nella convenzione, i due Istituti hanno individuato le comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare la richiesta e il rilascio del predetto documento con il quale si certifica contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS-INAIL.

***Deliberata dall'INAIL l'addizionale per copertura del danno biologico del 2002.***

L'INAIL, con delibera del Commissario Straordinario del 2 dicembre 2003 n. 919, determina, per l'anno 2002, l'addizionale sui premi assicurativi per la copertura degli oneri relativi al danno biologico delle gestioni industriali e medici raggi x.

Tale maggiorazione è stabilita nella misura del 1,7 per cento del premio.

***Le regole del Garante il diritto di accesso ai dati del lavoratore.***

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 193 del 24 - 30 novembre 2003 detta le regole per l'accesso del dipendente ai propri dati detenuti dalla ditta presso la quale lavora.

Il Garante, in risposta ad un ricorso di un dipendente, ha stabilito che non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 675/1996, la richiesta di conoscere notizie di carattere contrattuale o professionale che non hanno natura di dati personali in qualche modo riferibili a persone identificate o identificabili come, ad esempio, gli accordi collettivi nazionali od aziendali.

Con i più cordiali saluti.

*Centro Studi Cafasso*